

STATUTO

DEL

BORGO DON BOSCO PALIO DI ASTI APS



DENOMINAZIONE DOCUMENTO	Statuto del Borgo don Bosco Palio di Asti
REVISIONE	Rev. 04
DELIBERATO IN ASSEMBLEA	21/03/2024
VALIDITA'	21/03/2024

INDICE

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede	Pagina 1
Art. 2 Scopi, finalità e durata	Pagina 1
Art. 3 Attività	Pagina 1
Art. 4 Patrimonio e risorse economiche	Pagina 3
Art. 5 Soci	Pagina 4
Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci	Pagina 5
Art. 7 Eleggibilità del Presidente (Rettore)	Pagina 6
Art. 8 Diritti e doveri dei Soci	Pagina 7
Art. 9 Quota associativa	Pagina 8
Art. 10 Organi dell'ASSOCIAZIONE	Pagina 8
Art. 11 Assemblea dei soci	Pagina 8
Art. 12 Assemblea Ordinaria dei Soci	Pagina 9
Art. 13 Assemblea Straordinaria dei Soci	Pagina 10
Art. 14 Consiglio di Amministrazione	Pagina 11
Art. 15 Elezioni Consiglio di Amministrazione e Presidente (Rettore)	Pagina 13
Art. 16 Presidente (Rettore)	Pagina 13
Art. 17 Organo di controllo	Pagina 13
Art. 18 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	Pagina 14
Art. 19 Collegio dei Probiviri	Pagina 14
Art. 20 Presidente onorario	Pagina 15
Art. 21 Comitati Tecnici o Commissioni	Pagina 15
Art. 22 Libri sociali obbligatori	Pagina 15
Art. 23 Scioglimento	Pagina 16
Art. 24 Norme transitorie	Pagina 16
Art. 25 Norme finali	Pagina 17

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "BORGO DON BOSCO PALIO DI ASTI APS".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS, a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Asti, C.so Dante n. 188. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'associazione potrà usufruire di eventuali sedi secondarie che dovranno essere elencate presso gli Enti preposti.

Art. 2

Scopi, finalità e durata

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. Essa ha per scopo e finalità principali la partecipazione con i propri colori e le insegne, come più avanti identificate, al Palio di Asti ed alle manifestazioni ad esso collegate.
3. I colori sociali sono giallo-blu e l'insegna ufficiale è la seguente: "Due leoni che sostengono una quercia".
4. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale quali:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 c.1 lettera i del Codice);
- b) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza a favore di filiere del commercio equo e solidale (art. 5 c.1 lettera o del Codice);
- c) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 c.1 lettera t del Codice);
- d) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa armata (art. 5 c.1 lettera v del Codice);
- e) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art. 5 c.1 lettera w del Codice).

2. L'associazione si impegna altresì ad obbedire alle disposizioni date dal Consiglio del Palio ed al regolamento del Palio oggi in vigore ed alle successive modifiche.

3. L'Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:

- a) si impegna a mantenere rapporti di cordialità con gli altri Rioni, Borghi e Comuni riconosciuti dal Consiglio del Palio di Asti;
- b) si impegna altresì alla divulgazione del Palio di Asti attraverso manifestazioni agonistiche, artistiche, culturali da esso organizzate e con la partecipazione a manifestazioni storiche e folkloristiche ovunque si svolgano e sia richiesta la partecipazione di sfilanti e sbandieratori dell'associazione stessa.

4. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. Le attività secondarie praticate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- a) Organizzazione di eventi di distribuzione alimenti a carattere temporaneo;
- b) Organizzazione di eventi sportivi a carattere temporaneo;
- c) Organizzazione di eventi culturali a carattere temporaneo;
- d) Organizzazione di eventi musicali a carattere temporaneo;
- e) Organizzazione di sagre a carattere temporaneo;

La ulteriore individuazione di attività secondarie potrà essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

- 
5. Le attività di cui al comma 3 lettere a) e b) precedenti sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese a piè di lista secondo l'art. 17 c. 4 del Codice. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione accettare o rigettare la richiesta di rimborso; il rigetto dovrà essere motivato per iscritto;
 7. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di provvedere alle coperture assicurative ai sensi dell'art. 18 del Codice.
 8. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio secondo l'art. 17 c. 5 del Codice.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti e di privati, nonché dai costumi e quant'altro necessario alla rievocazione storica annuale con precisazione che:
 - l'ammontare delle erogazioni e delle quote del tesseramento andrà interamente devoluto per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - le quote o contributi associativi non sono rivalutabili: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo;
 - il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote individuali di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.
 - b) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - c) erogazioni liberali di associati e di terzi;

- d) entrate da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- e) eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- f) destinazione del 5x1000;
- g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

2. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio della stessa andrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia ai sensi dell'art. 9 dello stesso Codice.

3. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
6. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.

- 
2. Il numero dei soci dell'ASSOCIAZIONE è ILLIMITATO. Possono far parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
 3. L'adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso e di esclusione di cui all'art. 6 c.6.
 4. Possono far parte dell'associazione coloro che hanno compiuto la maggiore età.
 5. La richiesta di ammissione, effettuata tramite modello dedicato specificato nel Modello di Organizzazione e Gestione dell'associazione, deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione.
 6. Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare l'accettazione o il rigetto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'accettazione del socio implica l'iscrizione nel Libro degli Associati. Il diniego della richiesta di ammissione dovrà essere motivata per iscritto all'interessato entro 30 giorni. Avverso l'eventuale elezione dell'istanza è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto;
 7. Avvenuta l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il richiedente diverrà socio della presente associazione previo versamento della quota associativa, il cui importo annuale verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
 8. L'ammissione all'associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di dimissioni di cui infra.
 9. Sono sostenitori tutti coloro che con opere e denaro sostengono le iniziative dell'associazione. I sostenitori non sono soci e pertanto non acquisiscono i diritti/doveri degli associati ma possono beneficiare dell'attività dell'associazione.
 10. La qualifica di socio implica la partecipazione attiva alla vita societaria e la assoluta osservanza del presente Statuto, del Codice Etico (se presente), del Modello Organizzativo e di Gestione (se presente) nonché delle varie disposizioni emanate dagli organi sociali.
 11. Il rinnovo della quota associativa dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 aprile.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio di

Amministrazione a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto, del Codice Etico (se presente) e del Modello organizzativo (se presente) e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE.

2. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di almeno 3 soci, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Avverso la decisione del Consiglio di Amministrazione, il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione della esclusione. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Codice Etico, del Modello Organizzativo, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali o d'immagine, all'ASSOCIAZIONE;
 - si renda moroso nel versamento della quota associativa di rinnovo annuale, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto.
3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
4. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
5. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7

Eleggibilità del Presidente (Rettore)

1. Ciascun candidato può contemporaneamente concorrere per la elezione alla carica di Presidente (Rettore) e di membro del Consiglio di Amministrazione; qualora ottenga la elezione a Rettore e contemporaneamente venga eletto nel Consiglio di Amministrazione, si dimetterà da quest'ultimo e gli subentrerà il primo dei non eletti per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.
2. A parità di voti fra gli eletti alla carica di Rettore o di membro del Consiglio di Amministrazione, verrà eletto colui che ha maggiore anzianità di iscrizione continuativa

all'Associazione; in caso di ulteriore parità si terrà conto della anzianità anagrafica.

3. In caso di assenza di candidature per la carica di Presidente (Rettore) e/o di membro del Consiglio di Amministrazione verranno prorogati di diritto il Presidente (Rettore), il Vice-Presidente (Vice-Rettore), il Segretario, il Tesoriere-Economo ed i membri del Consiglio di Amministrazione in carica per un periodo pari a due anni.
4. Il Presidente (Rettore) nominato assume la funzione di Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di morte, dimissioni, incapacità e revoca della carica di Presidente (Rettore), assumerà la carica il Vice-Presidente (Vice-Rettore); in caso di più Vice-Presidenti (Vice-Rettori) assumerà la carica colui che ha maggiore anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione; in caso di ulteriore parità si terrà conto della anzianità anagrafica.
6. Il posto vacante verrà ricoperto dal primo dei non eletti tra i consiglieri.
7. Il Consiglio di Amministrazione così costituito provvederà alla nomina del nuovo Vice-Presidente (Vice-Rettore).

Art. 8

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che fornirà la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta;
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, del Codice Etico (se presente), del Modello di Organizzazione e Gestione (se presente) e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;

- al pagamento della quota associativa di prima iscrizione e successivi rinnovi.

Art. 9

Quota associativa

1. La prima richiesta di associazione all'Ente del Terzo settore può essere avanzata durante tutto l'anno solare;
2. La quota di rinnovo annuale deve essere corrisposta entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
3. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
4. I soci acquisiscono il diritto di voto dopo 3 mesi dall'accettazione della domanda di associazione.

Art. 10

Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente (Rettore);
- Collegio dei Probiviri;
- Revisori dei conti;
- Comitati tecnici (commissioni).

Art. 11

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la

fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente (Rettore), inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata dal 1/10 degli associati.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice-Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario che può coincidere con il segretario del Consiglio di Amministrazione. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario che lo sottoscrive unitamente al Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 9 c. 4 che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
5. Ciascun associato dispone del voto singolo.

Art.12

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione non votano; nel caso in cui il Revisore dei Conti sia socio dell'Associazione, egli non potrà votare per quanto attiene all'approvazione del bilancio.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo;
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione e la validità dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per la convocazione e la validità dell'Assemblea Ordinaria;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva la fusione, la scissione, la trasformazione con il voto favorevole di almeno nove decimi dei soci presenti.

4. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei soci presenti.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 15 consiglieri scelti in maggioranza tra i soci che rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili. Per quanto attiene ad eventuali vincoli riguardanti il numero di mandati ricopribili dal singolo soggetto, si rimanda al codice etico laddove approvato.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere, il Segretario e due consiglieri di cui almeno uno Vice-Presidente (Vice-Rettore);
3. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio di Amministrazione oltre a predisporre i Bilanci;
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti ove presenti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza/esaurimento della lista dei non eletti, l'assemblea provvede a eleggere i sostituti.
5. Nel caso in cui a seguito delle rassegnate dimissioni il numero dei Consiglieri dovesse risultare inferiore a 5, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito;
7. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - delibera sulle proposte di esclusione dei soci;
 - comunica le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

- delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati (commissioni), a cui partecipano gli associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti e con la facoltà di consultare esperti esterni;
 - redige ed aggiorna il Codice Etico, il cui testo sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;
8. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente (Rettore) o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente (Vice-Rettore) o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio di Amministrazione;
 9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e comunque almeno due volte l'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i $\frac{1}{4}$ dei componenti;
 10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
 11. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è possibile anche per via telematica.
 12. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che il voto espresso dal Rettore assume la validità di due voti solo in caso di parità;
 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 15. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Codice, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

Art. 15

Elezioni Consiglio di Amministrazione e Presidente (Rettore)

1. Le elezioni si dovranno svolgere nel periodo intercorrente tra il 5 ottobre ed il 10 novembre.
2. Possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione i soci che alla data di convocazione dell'assemblea abbiano almeno tre anni consecutivi e antecedenti di tesseramento; la candidatura dovrà essere presentata entro il 30 settembre al CdA.
3. Alla carica di Presidente (Rettore) potrà concorrere soltanto chi ha maturato almeno tre anni consecutivi di tesseramento. Il Presidente (Rettore) dovrà avere particolari requisiti di onorabilità anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti dal Codice Etico laddove approvato. La candidatura dovrà essere presentata entro il 30 settembre al CdA.
4. La carica di Presidente (Rettore) potrà essere ricoperta al massimo per tre mandati consecutivi; il Presidente (Rettore) cessato potrà ripresentare la propria candidatura trascorso un biennio dall'ultimo incarico.
5. La procedura del voto sarà specificata da regolamento interno deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 16

Presidente (Rettore)

1. Il Presidente (Rettore) è eletto dall'Assemblea dei Soci.
2. Ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente (Vice-Rettore);
4. Il Presidente (Rettore), in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile;

Art. 17

Organo di controllo

1. Viene regolato ai sensi dell'art. 30 del Codice nel Terzo Settore qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 18

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi ed eventualmente da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 anni e può essere rinominato senza limiti di tempo;
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art.19

Collegio dei Probiviri

1. Viene costituito dall'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ASSOCIAZIONE e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali provvedimenti disciplinari;
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea che non fanno parte del Consiglio di Amministrazione. I Probiviri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili;
3. Possono essere nominati i soggetti che abbiano almeno 5 anni di tesseramento consecutivo ed antecedente alla nomina, oltre ad una età anagrafica superiore ad anni 30;
4. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano;
5. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del 50% + 1 degli associati oppure su richiesta dell'associato interessato alla vertenza;

6. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti tutti i suoi componenti.

Art. 20

Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ASSOCIAZIONE;
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 21

Comitati Tecnici o Commissioni

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire Comitati Tecnici (o Commissioni) cui partecipano gli associati con facoltà di consultazione di esperti, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ASSOCIAZIONE intende promuovere. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato (Commissione) e ne nomina il coordinatore.

Art. 22

Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture obbligatorie prescritte negli articoli 13, 14 e 17 del Codice si devono tenere:
 - i. Il libro degli associati o aderenti (che ai sensi della risoluzione U.0007180 del 28-05-2021 del Ministero del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI, dovrà prevedere l'obbligo di numerare e bollare le pagine ed attestarne il numero complessivo);
 - ii. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - iii. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui ai punti i-ii del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui al punto iii del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Ogni socio ha diritto di prendere visione dei libri sociali, inoltrando richiesta scritta al consiglio di amministrazione; l'organo fornirà la documentazione entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 23

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 24

Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente Statuto presuppone che il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente (Rettore) eletto nelle elezioni del 2023 con lo Statuto allora vigente, rimangano in carica; pertanto la migrazione al Terzo Settore non necessiterà di ulteriori elezioni. Tale casistica è limitata solo ed esclusivamente al caso specifico della migrazione e pertanto successivamente farà fede l'art. 15 dello Statuto.
2. L'entrata in vigore del presente Statuto presuppone che il Collegio dei Probiviri, i Revisori dei Conti, eletti nelle elezioni del 2023 con lo Statuto pre- vigente, rimangano in carica; pertanto la migrazione al Terzo Settore non necessiterà di ulteriori elezioni. Tale casistica è limitata solo ed esclusivamente al caso specifico della migrazione e pertanto successivamente farà fede l'art. 15 dello Statuto.

Art. 25

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In quanto l'Associazione è dotata della qualifica di APS, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017



Reg.to In Asti II 29/03/2012
N° 296 SERIE 3
ESATTI € 5.000,00
(Euro) 5.000,00 117/2012

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)

SCIBETTA Debora

*Firma su delega conferita
dal Dirigente

Debora Scibetta